



COMUNE DI ZOAGLI
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

**BANDO CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN
LOCAZIONE – (FSA 2021) SPESE SOSTENUTE NELL'ANNUALITÀ 2020**

Approvato con determina Reg. Gen. 141/2022

Il Comune di Zoagli, in attuazione dell'art. 11 della L. 09.12.1998 n. 431, vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1042/2021 del 16.11.2021

EMANA

il presente bando che stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione di contributi straordinari per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (FONDO SOCIALE AFFITTI FSA 2021)

FINALITÀ E CRITERI GENERALI

1. Il Fondo Sociale per il sostegno dell'Affitto (FSA) è istituito per agevolare l'accesso alle abitazioni in locazione primaria sul mercato privato, riducendo l'incidenza del canone sul reddito delle famiglie in condizione economica disagiata attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale.

2. Le presenti disposizioni stabiliscono i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplinano le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'entità del contributo è determinata tenendo conto dell'ammontare del canone di locazione annuo sostenuto dal nucleo familiare richiedente.

4. L'individuazione del nucleo familiare è quella desunta dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente), nonché dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 7 novembre 2014 relativo all'approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. 159/2013.

ARTICOLO 1

Destinatari e requisiti di partecipazione

Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, entro dieci giorni dalla

scadenza del termine per la presentazione dell'istanza, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare e riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Sono esclusi i contratti per i quali sia stato emesso un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione della convalida.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 7.800,00 =

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea

ovvero

cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea se in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione

b) **residenza anagrafica nel Comune di Zoagli;**

c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;

d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla DGR n. 613 del 25/7/2018 (nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza). È da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie utile residenziale, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, non inferiore al valore minimo indicato nella tabella sotto riportata:

Numero componenti	Superficie utile residenziale	
	Valori minimi (mq)	Valori massimi (mq)
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	Nella superficie massima disponibile

fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;

e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore al valore medio degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune di Zoagli (pari ad € 124.371,19 =, corrispondente al valore medio degli alloggi di E.R.P. del bacino di utenza "N");

f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

g) valore dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a € 16.700,00=,

ovvero

non superiore a € 35.000,00= qualora si sia determinata una perdita del proprio reddito IRPEF rispetto all'anno precedente superiore al 25 per cento, in ragione dell'emergenza COVID-19

h) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare – nell'annualità 2020 – dell'onere relativo al canone di locazione così come risulta da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario);

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di accesso al contributo, redatta sull'apposito modello allegato al presente bando, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La riduzione del reddito di cui alla lettera d) – stante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica – può essere certificata attraverso l'I.S.E.E. corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2022

Non possono beneficiare dei contributi, i conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come individuati dall'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2004 n. 10, nonché di alloggi realizzati con fondi di edilizia sovvenzionata destinati alla locazione permanente ai sensi del D.M. 5 agosto 1994.

I contributi concessi ai sensi delle presenti disposizioni, non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

ARTICOLO 2

Nucleo familiare e determinazione situazione economica

L'identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. 5 Dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (I.S.E.E.).

Poiché il contributo in oggetto è finalizzato al pagamento dei canoni di locazione, per la determinazione del reddito, in caso di coabitazione di più nuclei, si farà riferimento a tutti i nuclei familiari che risiedono nell'alloggio a cui il contratto di locazione si riferisce.

ARTICOLO 3

Spese ammissibili - Calcolo del contributo teorico

Ferme restando le modalità di calcolo del contributo sotto descritte, la domanda può essere presentata per le spese sostenute a titolo di canone di locazione nell'annualità 2020.

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione riferito all'annualità 2020, rapportato al numero di mesi sostenuti arrotondato all'unità superiore e fatti salvi i limiti contributivi di cui ai successivi commi.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 500,00=

Il contributo teorico massimo riconoscibile non può superare € 2.400,00.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato di contributi concessi dai Servizi sociali per il pagamento dell'affitto per l'anno 2020, il contributo teorico viene ridotto dell'importo erogato annualmente.

Ove il nucleo familiare del richiedente abbia usufruito del reddito o della pensione di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n.4, convertito con modificazione, dalla legge 28 marzo 2019 n.26, la quota destinata alla copertura del canone di locazione non è cumulabile con il contributo FSA 2021.

Qualora le risorse assegnate dovessero essere insufficienti a coprire le richieste, il contributo massimo riconoscibile a ciascuno sarà ridotto proporzionalmente.

Articolo 4

Domanda di partecipazione , termine e modalità di presentazione

Il presente bando, comprensivo degli allegati è pubblicato all'Albo On line del Comune di Zoagli e sul sito istituzionale del Comune www.comune.zoagli.ge.it nella sezione notizie

La domanda di partecipazione al presente bando ed i relativi allegati, potrà essere presentata a partire dal **20/4/2022 ed entro il 20/5/2022 ore 12.00. I termini sono tassativi.**

La domanda di partecipazione, pena il rigetto della stessa, dovrà essere redatta sull'apposito **MODELLO** che costituisce parte integrante del presente Bando, dovrà essere compilata in tutte le sue parti, debitamente firmata e completa di tutti gli allegati richiesti.

Il modulo è reperibile:

- sul portale istituzionale dell'Ente: <https://www.comune.zoagli.ge.it>.
- presso l'ufficio protocollo del Comune di Zoagli sito in piazza XXVII Dicembre n. 2, primo piano, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00;

Alla domanda, devono essere allegati :

- 1) copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- 2) per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, copia del permesso di soggiorno valido o la carta di soggiorno;
- 3) copia del contratto di locazione e la registrazione dello stesso;
- 4) copia delle ricevute, dei bonifici/assegni bancari che attestino l'avvenuto pagamento del canone di locazione 2020;
- 5) modulo "Monitoraggio della situazione abitativa" debitamente compilato in tutte le sue parti.
- 6) **nel caso IN CUI IL VALORE I.S.E.E. SIA SUPERIORE A € 16.700,00 E INFERIORE O UGUALE A € 35.000,00:** copia dell'I.S.E.E. corrente e/o delle dichiarazioni dei redditi 2020-2021, da cui risulti l'abbattimento dei redditi superiore al 25% a causa del COVID-19;
- 7) copia dell'I.S.E.E. ordinario in corso di validità;
- 8) fotocopia del codice I.B.A.N. del conto corrente rilasciato dalla Banca o dalla Posta riferito al richiedente (non sono ammessi accrediti su libretti postali);

VERRANNO RIGETTATE E PERTANTO ESCLUSE, le domande carenti della documentazione summenzionata indicata con i numeri da n. 1 a n. 6 compreso, nonché quelle INCOMPLETE degli elementi che consentano la valutazione dell'istanza o trasmesse con modalità diverse da quanto indicato. Saranno altresì escluse le domande prive di firma.

Alla data di scadenza per la presentazione delle domande, il richiedente deve aver presentato la DSU ai fini dell'attestazione I.S.E. dell'anno in corso.

Nel modello di istanza il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 1), che danno diritto a ricevere il contributo.

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nel modulo di domanda allegato al presente bando ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le disposizioni previste dal medesimo D.P.R. 445/2000 ai sensi degli artt. 75 e 76.

Ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, i soggetti interessati possono rivolgersi a tutti i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) o alla sede INPS competente per territorio (come previsto dal Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130).

La consegna della domanda, dovrà avvenire esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- a mano, direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Zoagli - P.zza XXVII Dicembre n. 2, 16035 Zoagli (GE) dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 12.00;
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo comunezoagli@halleycert.it (farà fede la data di invio della PEC). **In tal caso, a pena di esclusione, il partecipante dovrà essere titolare della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l'invio della domanda**
- inviata a mezzo raccomandata A.R. (farà fede la data impressa sul timbro postale) che dovrà comunque pervenire entro i 10 giorni dalla data di scadenza del bando.

ARTICOLO 5

Formazione dell'elenco ammessi e non ammessi

La selezione delle domande avviene in base ai requisiti di cui all'articolo 1).

L'elenco delle domande ammesse e non ammesse all'erogazione del beneficio, verrà pubblicato all'Albo Pretorio comunale, nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dati personali ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti. _

Di conseguenza la pubblicazione sarà anonimizzata, ovvero i nominativi verranno sostituiti con un **codice identificativo** consistente nel numero di protocollo associato alla domanda. Prima dell'approvazione dell'elenco, l'Ufficio Amministrativo invierà una comunicazione scritta, con lettera ordinaria o a mezzo pec (ove indicata) a tutti coloro che hanno presentato domanda, contenente l'identificativo abbinato. **Tale codice dovrà essere conservato con molta cura**, perché consentirà di ritrovare, all'interno degli atti pubblicati, il proprio nominativo e l'esito della valutazione.

I presentanti domanda, indicando una pec di riferimento, autorizzano all'invio di richiesta di integrazione documenti e/o l'invio di richieste di verifica d'ufficio in relazione alle autocertificazioni presentate.

L'indicazione di una mail ordinaria autorizza l'invio anticipato della richiesta di integrazione documenti e/o l'invio di richieste di verifica d'ufficio in relazione alle autocertificazioni presentate.

Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso amministrativo in opposizione entro un termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo on line e inviato:

- direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Zoagli - P.zza XXVII Dicembre n. 2, 16035 Zoagli (GE) dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 12.00;
- a mezzo raccomandata A.R. (farà fede la data impressa nel timbro postale). La Raccomandata dovrà comunque pervenire all'Ente nel termine di 10 gg dalla data di pubblicazione della graduatoria all'Albo on line;
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo comunezoagli@halleycert.it se il richiedente è titolare di casella di posta elettronica certificata (farà fede la data di invio della PEC).

ARTICOLO 6

Modalità di erogazione

I contributi verranno assegnati nel rispetto di quanto definito nel presente bando e, qualora le risorse a disposizione risultino quantitativamente inferiori all'importo totale necessario per

soddisfare tutti i richiedenti, si procederà alla ripartizione delle risorse tra i vari beneficiari, assegnando ai richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.

La modalità di erogazione di cui sopra dovrà essere indicata in sede di domanda. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate all'Ufficio Amministrativo.

ARTICOLO 7

Casi particolari

In caso di decesso del richiedente il contributo è erogato alla persona che succede nel rapporto di locazione (Art. 6 L. 392/1978 "in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti o affini con lui abitualmente conviventi").

In caso di allontanamento del richiedente dal territorio comunale o dall'alloggio per il quale è stato richiesto il contributo, tra la data di presentazione della domanda e la data di formazione dell'elenco degli aventi diritto, il contributo sarà devoluto a soggetto maggiorenne che, all'atto della presentazione della domanda, risultava residente con il firmatario e che continua a condurre l'alloggio. (L. 392/1978), a condizione che tale soggetto risulti in possesso dei requisiti prescritti nel presente Bando.

In tutti gli altri casi l'importo non sarà erogato fatta salva la sopravvenuta variazione di residenza del nucleo familiare nell'ambito del territorio comunale.

ARTICOLO 8

Informazioni e chiarimenti

Per informazioni, richieste di chiarimento e per eventuale fissazione di appuntamento per il supporto alla compilazione della modulistica di cui al presente Bando, gli interessati possono telefonare all'Ufficio Amministrativo dal lunedì al sabato dalle 09:00 alle ore 12.00 al seguente numero: 0185.2505224 od inviare una mail all'indirizzo info@comune.zoagli.ge.it

ARTICOLO 9

Controlli

Il Comune di Zoagli ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., è tenuto a:

- verificare, anche a campione sulla base delle "Disposizioni ed i Criteri attuativi del Fondo sociale affitti (FSA 2021) che prevede quale campione minimo quello formato da tutti i richiedenti con I.S.E. compreso tra 0 e 6.000,00 euro coordinato con le delle disposizioni del Comune di Zoagli in tema di Trasparenza ed Anticorruzione, delle dichiarazioni dei presentanti domanda e/o dei beneficiari avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, e richiedendo, nei casi opportuni, l'intervento della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 6 del D.P.C.M. n. 159/2013, e degli artt.71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000. 2 oltre all'eventuale ausilio della Guardia di Finanza per i controlli sostanziali reddituali e patrimoniali.
- Sospendere il richiedente dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui sopra e - nel caso di soggetti non assistiti - sospendere tutte quelle domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare;
- Accertare presso le anzidette strutture eventuali erogazioni concesse al medesimo nucleo familiare allo stesso titolo, evitando così duplicazioni contributive.

Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dal Comune di Zoagli, il richiedente dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.P.C.M. 159/2013

Si rammenta che in caso di dichiarazione mendace si procederà all'esclusione dall'elenco degli idonei e alla revoca del beneficio eventualmente concesso, che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali, nonché se ne ricorrono i presupposti, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ARTICOLO 10

Trasmissione dati

Il Comune trasmette alla Regione Liguria le informazioni relative al monitoraggio della condizione abitativa secondo quanto previsto dalle "Disposizioni e criteri attuativi FSA 2021" (articolo 6, D.G.R. 1137/2021), mediante il portale regionale dedicato.

ARTICOLO 11

Informazioni sul procedimento

Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott. Fabrizio Cadoria tel. 0185 2505260. L'istruttoria delle domande è svolta dall'Ufficio Amministrativo – - telefono 0185.2505224. Entrambi sono raggiungibili a mezzo email: all'indirizzo info@comune.zoagli.ge.it. Al fine di ottenere assistenza nella compilazione della domanda, sarà possibile fissare un appuntamento contattando i numeri di cui all'art. 8.

ARTICOLO 12

Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali

I dati sono raccolti dal Comune di Zoagli per la seguente attività: "Domanda di partecipazione al Bando per contributo straordinario per il sostegno al canone di locazione FSA 2021 (DGR 1042 del 16/11/2021)".

Il Comune di Zoagli, in qualità di titolare (con sede in Zoagli, P.zza XXVII Dicembre n.2 , 16035 Zoagli (GE) telefono 0185/25051; indirizzo mail: info@comune.zoagli.ge.it, casella di posta elettronica certificata (Pec): comunezoagli@halleycert.it tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Ove richiesto dagli interessati, i dati potranno essere trattati anche per comunicare eventi o altre iniziative di informazione di particolare interesse per la loro attività. Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco (o indicati nel modulo quali obbligatori) è indispensabile e il loro mancato inserimento non consente di completare l'istruttoria necessaria per il rilascio del provvedimento finale o quant'altro richiesto. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco (o non indicati nel modulo quali obbligatori a pena di irricevibilità), pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti con il Comune di Zoagli, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica

il completamento della procedura. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall'utente e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Zoagli o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Gli stessi possono essere trattati altresì dall'Amministrazione Regionale, dal Comune e dagli Enti che forniscono agli stessi semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Alcuni dati potranno essere pubblicati on-line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia di trasparenza amministrativa. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Zoagli alla seguente casella di posta elettronica certificata (Pec): comunezoagli@halleycert.it

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito internet istituzionale, raggiungibile al seguente indirizzo:<https://privacy.nelcomune.it/comune.zoagli.ge.it>

ARTICOLO 13 **Norme finali**

L'attestazione ISEE rilasciata ai sensi del Decreto 159/2013, in corso di validità per l'anno 2022 e riguardante il nucleo familiare richiedente alla data di emanazione del bando potrà non essere allegata alla domanda ma la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), per il rilascio dell'Attestazione ISEE, dovrà essere presentata, alle competenti sedi, **entro la data di scadenza del bando pena l'esclusione.**

In caso di contrasto tra le norme contenute nel presente bando, prevale la normativa dettata dal Fondo Sociale Affitti.

F.to Il Responsabile Area Amministrativa
Dott. Fabrizio Cadoria